

BPU PRIVATE INDEX

SPI Diversified

2^a Versione



CONDIZIONI CONTRATTUALI

PREMESSA

Il presente Contratto è una Polizza Index Linked a premio unico, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore dell'Obbligazione Strutturata indicizzato alla performance di un Paniere Dinamico (di seguito denominato "Paniere Dinamico") costituito da un Paniere Attivo (composto da 6 Indici e 2 OICR) e da un Paniere Passivo (composto da Titoli Obbligazionari).

L'Obbligazione Strutturata è acquistata da AVIVA Vita S.p.A., appositamente per il presente Contratto ed è denominata "AVIVA-BPU INDEX 12-2010".

Il valore di mercato dell'Obbligazione Strutturata viene espresso in termini percentuali e viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il SOLE 24 ORE" e sulle pagine dell'Agenzia REUTERS.

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto la Società, contro il versamento di un premio unico, si impegna a pagare ai Beneficiari designati:

- una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato come specificato al successivo punto 1.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO";
- una prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto come specificato al successivo punto 1.2 "PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE".

EVENTI STRAORDINARI

L'Agente di Calcolo provvederà a calcolare il valore per il Paniere Dinamico ogni giorno in cui il sistema TARGET è aperto, a partire dal 14 dicembre 2004 ("Data di Valutazione Iniziale") fino al 2 dicembre 2010.

Nel caso in cui sopravvengano "Eventi Straordinari" tali da comportare la sospensione o mancata rilevazione del valore di uno o più Indici/OICR componenti il Paniere Attivo ovvero dei Titoli Obbligazionari sottostante l'Obbligazione Strutturata per più di cinque giorni lavorativi, l'Agente di Calcolo potrà

provvedere a fornire una valutazione per gl'Indici/OICR o per i Titoli Obbligazionari per i quali la quotazione non sia disponibile.

Nel caso in cui sopravvengano "Eventi Straordinari" tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato dell'Obbligazione Strutturata i pagamenti della Società vengono rinviati fino a quando la quotazione della stessa si renda nuovamente disponibile. Tale previsione si applica anche in caso di riscatto o in caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato.

Nel caso in cui nel giorno di rilevazione la valorizzazione di un'Indice che compone il Paniere Attivo non fosse calcolata dallo Sponsor dell'Indice ma è calcolata e pubblicata da uno Sponsor dell'Indice successore accettabile dall'Agente di Calcolo, o che l'Indice sia sostituito da un nuovo Indice successore del precedente che, a determinazione dell'Agente di Calcolo, mantenga le stesse o sostanzialmente simili formule e metodi per il calcolo dell'Indice originale, in entrambi questi casi il nuovo indice sarà da intendersi come l'indice sostitutivo per la valorizzazione del Paniere Dinamico.

In tutti i casi in cui si verificano "Eventi Straordinari" riguardanti uno o più OICR tra quelli che compongono il Paniere Attivo che rendano necessario la sostituzione di uno o più OICR componenti il Paniere Attivo, si provvederà o alla sostituzione del/degli OICR in questione o all'eliminazione del/degli OICR dal Paniere Attivo, aggiustando di conseguenza i pesi del/degli OICR rimanenti.

L'Agente di Calcolo indicherà la data a partire dalla quale un nuovo/nuovi OICR sostitutivo/i (gestito/i da PIONER INVESTMENT MANAGEMENT SGRp.a.) saranno inseriti all'interno del Paniere Attivo, o dalla quale saranno modificati i pesi all'interno del Paniere Attivo o del Paniere Passivo.

Gli "Eventi Straordinari" sono dettagliatamente regolati da quanto disposto nel Regolamento dell'Obbligazione Strutturata depositato presso la sede della Società ed a disposizione del Contraente.

1.1 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del Contratto, è prevista l'erogazione di un Capitale Caso Morte che si ottiene come somma dei seguenti importi:

- a) *nel caso in cui l'età di ingresso dell'Assicurato sia inferiore o uguale a 75 anni*: il controvalore delle obbligazioni che si ottiene moltiplicando il valore nominale delle obbligazioni per il valore di mercato delle obbligazioni del quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società per il numero di obbligazioni possedute alla stessa data;
- b) *nel caso in cui l'età di ingresso dell'Assicurato sia maggiore di 75 anni*: il controvalore di cui al punto a) verrà diminuito di una commissione di uscita pari a 0,55% moltiplicato per il numero delle obbligazioni possedute alla data di richiesta liquidazione per decesso per il valore nominale delle obbligazioni stesse per il periodo mancante alla scadenza del contratto (espresso in giorni diviso 365);
- c) la maggiorazione per la Garanzia Morte – Capitale Caso Morte Aggiuntivo -, ottenuta applicando all'importo calcolato come descritto al punto a) e b), le percentuali indicate nella Tabella che segue che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO	MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE (% DA APPLICARE)
Fino a 54 anni	6,00%
Da 55 a 64 anni	4,00%
Da 65 anni	1,00%

La maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto c) non potrà essere superiore all'importo di 50.000,00 Euro.

Per la Maggiorazione della Garanzia Morte valgono le limitazioni indicate all'Art. 2 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" che segue.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la data

di conclusione del Contratto e la data di decorrenza del Contratto, ai Beneficiari designati verrà corrisposto esclusivamente il premio unico versato.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore al premio unico corrisposto, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, dell'andamento del valore dell'Obbligazione Strutturata sia per l'applicazione dei costi a carico del Contratto.

1.2 PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale – **14 dicembre 2010** –, la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale a scadenza uguale al maggior valore tra:

- il valore di rimborso minimo a scadenza, pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni per il numero di obbligazioni possedute a scadenza;
- il 100% del valore del Paniere Dinamico alla data del **2 dicembre 2010** moltiplicato per il numero delle obbligazioni possedute alla data di scadenza per il valore nominale delle obbligazioni stesse;
- l'80% del massimo valore che il Paniere Dinamico raggiunge nelle 72 osservazioni mensili al 14 di ogni mese a partire dal 14 gennaio 2005 (incluso) e fino al 1° dicembre 2010 (incluso) moltiplicato per il numero delle obbligazioni possedute alla data di scadenza per il valore nominale delle obbligazioni stesse.

Il valore del Paniere Dinamico viene determinato sulla base di quanto stabilito al punto 1.2.1 "MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE DEL PANIERE DINAMICO" che segue.

Nel caso in cui nel giorno di rilevazione la valorizzazione di uno o più Indici/OICR che compongono il Paniere Attivo non fosse disponibile, per quel o quei Indici/OICR la valorizzazione sarà stimata dall'Agente Calcolo.

A tale capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

1.2.1 MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE DEL PANIERE DINAMICO

Il Paniere Dinamico è costituito da un Paniere Attivo e da un Paniere Passivo: la ripartizione tra Paniere Attivo e Paniere Passivo può variare sulla base delle Regole di Allocazione Dinamica descritte di seguito. Nel corso della durata contrattuale la percentuale del Paniere Dinamico investita nel Paniere Attivo non sarà in ogni caso inferiore al 10%.

La composizione del Paniere Dinamico varia nel tempo in funzione dell'andamento dei mercati finanziari, in particolare una discesa nel corso della durata contrattuale del Paniere Attivo provoca una diminuzione progressiva del peso dello stesso a favore del Paniere Passivo.

Il valore del Paniere Dinamico verrà calcolato in ogni giorno lavorativo dall'Agente di Calcolo come la somma del valore del Paniere Attivo e del valore del Paniere Passivo ed al netto di:

- un caricamento ricorrente del 2,70% (su base annua) calcolato giornalmente sul premio versato che viene dedotto giornalmente dal valore del Paniere Dinamico;
- degli effetti degli aggiustamenti temporali derivanti dall'acquisto e dalla vendita degli OICR all'interno del Paniere Attivo dettati dalle Regole di Allocazione Dinamica;
- dall'eventuale bilancio della leva Finanziaria e dei relativi Costi di Finanziamento.

Gli indici e gli OICR verranno valorizzati utilizzando la quotazione relativa al giorno lavorativo precedente.

REGOLE DI ALLOCAZIONE DINAMICA

Le Regole di Allocazione Dinamica determinano in maniera non discrezionale l'allocazione del Paniere Dinamico tra il Paniere Attivo ed il Paniere Passivo.

Alla Data di Valutazione Iniziale il valore del Paniere Dinamico sarà pari a 1 Euro e l'allocazione percentuale del Paniere Attivo all'interno del Paniere Dinamico sarà pari all'Esposizione Obiettivo (EO). L'Esposizione Obiettivo è definita come il rapporto tra il livello del Paniere Dinamico sottratto il Bond Floor ed il Paniere

Dinamico stesso, moltiplicato per il Fattore Leva. Il valore dell'Esposizione Obiettivo è pari ad un minimo del 10% del valore del Paniere Dinamico ed un massimo del 200% del valore del Paniere Dinamico.

$$EO_i = \frac{PD_i - BF_i}{PD_i * g} \text{ soggetta a } 10\% \leq EO_i \leq 200\%$$

Dove:

EO_i: Esposizione Obiettivo nel giorno i

PD_i: valore del Paniere Dinamico nel giorno i;
BF_i (Bond Floor): valore attuale, nel giorno i, al netto delle commissioni, di un ipotetico titolo denominato in Euro, che rimborsa ad una data pari alla Data di Scadenza della presente Obbligazione, il maggiore tra 1 Euro oppure l'importo pari a 1 Euro per l'80% del maggior valore raggiunto - a delle prestabilite date di osservazione mensile dal Paniere Dinamico -. Tale valore è calcolato sulla base della curva swap Euro di mercato (curva Euribor flat mid);
g : fattore di leva fissato a 12%.

Dopo la Data di Valutazione Iniziale, la percentuale del Paniere Attivo all'interno del Paniere Dinamico verrà modificata se e solo se, confrontandola con l'Esposizione Obiettivo, differisce più o meno del 15%.

Se una delle due condizioni viene soddisfatta, l'allocazione percentuale del Paniere Attivo sarà posta uguale all'Esposizione Obiettivo, rispettando comunque la Minima e Massima Esposizione (rispettivamente del 10% e del 200%).

Ogni modifica alle componenti del Paniere Dinamico, per soddisfare le regole di allocazione dinamica (Esposizione Obiettivo), avverrà avvalendosi della quotazione dei singoli indici/OICR relativa al giorno lavorativo precedente.

Nel caso in cui la percentuale del Paniere Attivo nel Paniere Dinamico sia superiore al 100% del Paniere Dinamico stesso, l'Agente di Calcolo finanzia l'esposizione al Paniere Attivo in eccesso (definito Bilancio della Leva Finanziaria) rispetto all'ammontare totale disponibile.

I Costi di Finanziamento, sono gli interessi maturati sul Bilancio della Leva Finanziaria utilizzando i prevalenti tassi giornalieri EUR dei depositi interbancari (EUR EONIA) più uno spread dell'1%.

Si specifica che il meccanismo di leva finanziaria costituisce una formula di calcolo sintetico e che in ogni caso non comporta mai un indebitamento in maniera implicita o esplicita da parte di AVIVA Vita S.p.A. e/o del Contraente.

Il valore di rimborso minimo a scadenza viene prestato dal Soggetto Emittente/Garante in qualsiasi condizione di mercato. Il pagamento della prestazione è pertanto condizionato alla solvibilità del Soggetto Emittente o, in caso di insolvenza del Soggetto Emittente, alla solvibilità del Soggetto Garante, che la Società non garantisce. E' possibile che la prestazione liquidabile a scadenza risulti inferiore al premio pagato in caso di insolvenza o in caso di fallimento del Soggetto Emittente e/o del Soggetto Garante, rischio che non viene assunto da Aviva Vita S.p.A. e resta a carico del Contraente. In ogni caso, qualora il valore di mercato dell'Obbligazione Strutturata scenda sotto un livello tale da comportare una effettiva e potenziale riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato, la Società ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.

ART. 2 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione per la Garanzia Morte indicata alla lettera c) dell'Art. 1.1 "PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO" non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;

c) sia causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza).

La limitazione di cui al punto a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza): tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

ART. 3 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale,

sempre che l'Assicurato sia in vita, il valore del capitale a scadenza stessa può essere convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato

oppure

- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un'altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivevole designato.

La conversione del capitale a scadenza in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 1.500,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le Condizioni Contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale a scadenza in rendita. La rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Norme Contrattuali, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

ART. 5 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA Vita S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata da BPU Banca Scarl. Il prodotto viene distribuito da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e facente parte del Gruppo Banche Popolari Unite (BPU Banca).

ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicura-

to devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della conclusione del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, questo non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

ART. 7 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la possibilità di sottoscrivere la Proposta-Certificato – con allegato anche il presente Testo Contrattuale - presso il Soggetto Incaricato durante il periodo di collocamento che va dal **1° ottobre 2004** al **3 dicembre 2004**. In questo periodo la Società raccoglie le adesioni dei risparmiatori, attraverso il Soggetto Incaricato. La data di sottoscrizione del Contratto è dunque il giorno in cui il Contraente firma ed accetta la Proposta-Certificato.

ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente dopo aver sottoscritto la Proposta-Certificato, ha versato il premio unico pattuito.

ART. 9 DECORRENZA DEL CONTRATTO

A condizione che il Contratto sia stato concluso, le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dal giorno **14 dicembre 2004**, indicato sulla Lettera Contrattuale di Conferma quale data di decorrenza.

ART. 10 PREMIO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le prestazioni assicurate di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono corrisposte previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione alla data di conclusione del Contratto.

L'importo del premio non può essere inferiore ad Euro 10.000,00 e viene corrisposto direttamente dal Contraente al Soggetto Incaricato. È possibile scegliere importi di premio unico superiori a quello minimo stabilito, con incrementi multipli di Euro 500,00.

Il pagamento del premio unico viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente. Ai fini della determinazione del numero di obbligazioni che vengono acquistate dal Contraente viene diviso l'importo del premio unico versato per il valore nominale dell'obbligazione alla data di decorrenza del Contratto (pari a 1.000,00 Euro).

A seguito del pagamento del premio unico, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza che identifica definitivamente il Contratto;
- la conferma dell'avvenuto ricevimento del premio unico corrisposto;
- la data di decorrenza del Contratto;
- il numero delle obbligazioni acquistate.

ART. 11 DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

Nella fase che precede la decorrenza del Contratto – e dunque entro e non oltre il giorno antecedente la data di decorrenza – il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta- Certificato. La comunicazione, contenente gli elementi identificativi del Contratto, necessaria per poter esercitare il diritto di revoca, deve essere inviata dal Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA VITA S.P.A.
VIALE ABRUZZI, 94
20131 MILANO

e/o rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Società restituisce al Contraente l'intero premio unico corrisposto, nel caso in cui sia già stato effettuato il versamento del pre-

mio ovvero nel caso in cui il Soggetto Incaricato gli abbia già addebitato tale importo.

ART. 12 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto individuale entro trenta giorni dalla data di decorrenza – **14 dicembre 2004** – indicata nella Proposta-Certificato, nella Lettera Contrattuale di Conferma e nelle Condizioni Contrattuali. La comunicazione, contenente gli elementi identificativi del Contratto, necessaria per poter esercitare il diritto di recesso, deve essere inviata dal Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA VITA S.P.A.
VIALE ABRUZZI, 94
20131 MILANO

e/o rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato.

Il diritto di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio unico versato, che viene maggiorato o diminuito della differenza fra il valore di mercato delle obbligazioni alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il prezzo di emissione della obbligazione alla data di decorrenza (pari a 100%). La Società rimborserà al Contraente l'importo sopra calcolato al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

ART. 13 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto ha una durata di 6 anni ed ha decorrenza il giorno **14 dicembre 2004**, e resta in vigore fino al giorno **14 dicembre 2010**.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- scadenza naturale del Contratto;
- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato.

ART. 14 SPESE

SPESA DI INGRESSO

Su questo Contratto non vengono applicate spese di ingresso.

Il valore nominale dell'obbligazione è pari a 1.000,00 Euro.

Il prezzo di emissione, in termini percentuali, alla data di decorrenza del Contratto sarà dunque pari al 100% del valore nominale dell'obbligazione.

CARICAMENTO RICORRENTE

Il Contratto prevede un caricamento ricorrente pari al 2,70% annuo.

Tale caricamento verrà calcolato giornalmente sul premio versato e dedotto giornalmente dal valore del Paniere Dinamico.

Il caricamento ricorrente annuale comprende anche il costo previsto per il Capitale Caso Morte aggiuntivo che è pari allo 0,15% annuo del premio investito.

ART. 15 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto al Soggetto Incaricato. La Società si impegna a fornire tale informazione nel più

breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il controvalore delle obbligazioni da riscattare viene determinato moltiplicando i seguenti fattori:

- il valore nominale della obbligazione (pari a 1.000,00 Euro);
- il valore di mercato delle obbligazioni del quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società;
- il numero delle obbligazioni possedute alla stessa data.

Il valore di riscatto viene determinato riducendo il controvalore delle obbligazioni di una penalità di riscatto pari all'1,20% annuo per il periodo (espresso in anni, mesi e giorni) che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte della Società e la data di scadenza del Contratto.

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima, ma il controvalore delle obbligazioni verrà calcolato considerando il numero delle obbligazioni che si intendono riscattare.

Il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a 5.000,00 Euro (con incrementi multipli di Euro 500,00);
- l'importo residuo sulla posizione del Cliente dopo il riscatto parziale sia almeno pari a 5.000,00 Euro.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio unico corrisposto, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale dell'andamento dell'Obbligazione Strutturata sia per l'applicazione dei costi a carico del Contratto, sia per l'applicazione delle penalità di riscatto.

ART. 16 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge – uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 15 “RISCATTO”, oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà for-

nire i documenti indicati al successivo Art. 18 “PAGAMENTI DELLA SOCIETA'” oltre ai sopraindicati documenti. L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

ART. 17 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 18 PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa o al Soggetto Incaricato i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a: Aviva Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a Aviva Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - .

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;
- ovvero*
- alla Direzione della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEL CONTRATTO

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria

dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita;
- nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE AL DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno -, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta - lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società -, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisi-

zione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 19 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società, dietro lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto. Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto e di variazione contrattuale, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiedono l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto e di variazione contrattuale, ed in generale l'operazione di liquidazione, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 20 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

ART. 21 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 22 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 23 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società

farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali. Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 24 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.



AVIVA Vita S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 5.800.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9/9/1988 (Gazzetta Ufficiale N. 223 del 22/9/1988)

R.E.A. di Milano N. 1676319 - Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano N. 08701770151 - Partita IVA 05930150015

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO



AVIVA